

Civile Ord. Sez. 3 Num. 29169 Anno 2023

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 19/10/2023

Danni da collisione tra  
veicolo e animale  
selvatico – mutamento  
di giurisprudenza –  
concorso tra art. 2052 e  
art. 2054 co. 1 c.c. –  
oneri e poteri delle parti

### **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso iscritto al n. 12954/2021 R.G. proposto da

, domiciliata in ROMA, piazza CAVOUR, presso  
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato ;

**- ricorrente -**

**contro**

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente *pro tempore*,  
domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della  
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

e

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 999/2020 del TRIBUNALE di MACERATA,  
pubblicata il 10/11/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;

**considerato che:**

ricorre, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza resa in grado d'appello dal Tribunale di Macerata, con la quale è stata, in totale riforma della sentenza di primo grado, respinta la condanna pronunciata in suo favore per il risarcimento dei danni alla propria autovettura a seguito di una collisione con un animale selvatico;

in particolare, il giudice del gravame ha escluso la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, proposta ed istruita ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma pure della prova di quelli per applicare l'art. 2052 cod. civ., come definitivamente indicata dal sopravvenuto approdo di Cass. 20/04/2020, n. 7969, in tema di responsabilità per danni causati da fauna selvatica;

resiste con controricorso la Regione Marche;

entrambe le parti hanno depositato memorie per l'adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

la ricorrente si duole: della carenza di valida rappresentanza processuale nel giudizio di appello, in relazione all'art. 28 dello Statuto della Regione Marche; della violazione degli artt. 2052 e 2054 cod. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., anche con precisazione che alla guida del veicolo era la figlia di essa ricorrente, proprietaria; della violazione dell'art. 2043 cod. civ. per la reputata carenza di prova di colpa della controparte (e, tra l'altro, in mancanza di interventi sostitutivi); dell'omesso esame delle deposizioni sulla dinamica del sinistro;

deve qualificarsi, sempre impregiudicato l'esame del primo dei motivi di ricorso e con complessivo riferimento al merito dei successivi, di particolare rilevanza la questione degli effetti degli effetti del consolidamento dell'orientamento di legittimità in tema di

responsabilità per danni causati da fauna selvatica (come detto, ormai ricondotta alla fattispecie dell'art. 2052 cod. civ.) nel corso di un giudizio in cui tale opzione ricostruttiva non sia stata presa in considerazione dalle parti – o sia anche stata espressamente esclusa – prima della definizione con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, ai fini dei poteri di riqualificazione da parte del giudice e, al contempo, degli oneri e dei poteri delle parti dinanzi alla correlativa potenziale immutazione dei fatti costitutivi e di quelli impeditivi che rispettivamente loro incombe di allegare e provare;

invero, le parti hanno invocato pronunce di questa Corte che paiono avere affrontato il problema con esiti differenti o, comunque, non pienamente sovrapponibili (per la precisione: la ricorrente invocando i precedenti di Cass. ord. 08/05/2023, n. 12159, nonché di Cass. ord. 23/05/2022, n. 16550; richiamando, invece, la Regione il precedente di Cass. ord. 14/10/2022 n. 30294);

d'altra parte, la tematica va affrontata anche in relazione al diverso assetto degli oneri di allegazione e prova correlati alla potenziale applicazione del concorso con la previsione dell'art. 2052 cod. civ. di quella dell'art. 2054, comma primo, cod. civ. (ove in quest'ultima possa sussumersi quella per cui oggi è causa, protestando la ricorrente, proprietaria del veicolo per cui è causa, che conducente al momento dell'impatto era sua figlia e non lei);

diviene quindi quanto meno sommamente opportuno disporre che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, secondo quanto disposto dal primo periodo del primo comma dell'art. 375;

**per questi motivi**

la Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile